

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

dal **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1963**

Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 31 luglio 1954, n. 599, 17 aprile 1957, n. 260, 3 aprile 1958, n. 460, 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1961, n. 709, 3 agosto 1961, n. 833, 18 ottobre 1961, n. 1168 e 18 febbraio 1963, n. 173, sono state coordinate e perfezionate

le frammentarie disposizioni sullo stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e

delle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

Seguendo linee comuni, si è soddisfatta la fondamentale esigenza di concedere al personale dell'Arma e dei Corpi suddetti le garanzie normalmente previste per gli altri pubblici dipendenti e principalmente quella della stabilità del rapporto di impiego.

Rimangono, tuttavia, da affrontare i seguenti problemi la cui soluzione è vivamente auspicata dal personale e costituisce un preminente interesse dello Stato:

1) adozione di provvedimenti diretti a strutturare i ruoli organici dei sottufficiali in maniera uniforme per ovviare squilibri e sperequazioni nella progressione in carriera;

2) adeguamento del trattamento economico di attività dei militari di truppa;

3) miglioramento dell'indennità per i servizi collettivi di ordine pubblico;

4) revisione delle norme che regolano il trattamento di quiescenza, al fine di consentire ai sottufficiali e militari di truppa di poter conseguire il massimo della pensione dopo 30 anni di servizio, indipendentemente dal compimento dei limiti di età per il collocamento in congedo.

#### *Provvedimenti relativi agli organici dei sottufficiali*

Gli organici dei sottufficiali dei sei Corpi presentano in atto una diversità di impostazione che si riflette necessariamente sullo sviluppo di carriera, creando ingiustificate sperequazioni.

In particolare si ha che:

per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per il Corpo degli agenti di custodia sono unificati i ruoli organici dei primi due gradi di maresciallo e separati quelli dei brigadieri e vicebrigadieri;

per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo forestale dello Stato sono separati i ruoli organici dei primi due gradi di

maresciallo ed unificati quelli dei brigadieri e vicebrigadieri;

per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono separati i ruoli di tutti i gradi di sottufficiale.

Occorre pertanto attuare in materia una opportuna revisione che tenga conto dell'esigenza di assicurare ai dipendenti meritevoli le medesime possibilità di avanzamento.

#### *Adeguamento del trattamento economico di attività dei militari di truppa*

Con il recente adeguamento delle misure delle varie indennità, il complesso problema può ritenersi in parte risolto per i sottufficiali. Esso rimane però da affrontare e risolvere per quanto riguarda i militari di truppa, cui è attribuito uno dei più bassi coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi e paghe degli impiegati statali. Detti dipendenti, a seguito di rigorosi corsi di istruzione successivamente integrati con corsi di specializzazione, acquistano un elevato grado di preparazione e svolgono funzioni delicate e di primaria importanza, per cui è doveroso migliorare il loro trattamento economico base.

Occorre inoltre considerare che tra i servizi istituzionali rientrano anche quelli genericamente denominati collettivi di ordine pubblico, tra cui è compreso il compito nobilissimo di prestare soccorso in caso di pubblici infortuni per assistere popolazioni colpite, salvarle dai pericoli ed alleviarle dalle sofferenze. In tali operazioni, il personale è impiegato fuori dalle normali sedi di servizio, il che comporta ovviamente disagi notevoli e rischi cui non corrisponde però un adeguato trattamento, in quanto le speciali indennità adesso corrisposte, e cioè quella di pubblica sicurezza e quella di marcia, sono rimaste immutate dal 1947 e risultano stabilite all'irrisorio livello, rispettivamente, di lire 5 e di lire 68 giornaliera per le guardie ed i carabinieri con lievi aumenti per gli altri gradi.

*Trattamento di quiescenza*

Le norme che regolano il suddetto trattamento, uguali a quelle vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni civili, non tengono conto che la posizione degli appartenenti ai Corpi di polizia presenta caratteri affatto peculiari. Il loro rapporto di impiego infatti raramente giunge al suo naturale esaurimento, poichè si interrompe anzitempo, a causa dell'insorgenza di malattie determinate dall'adempimento dei doveri scaturenti dal rapporto stesso e, anche quando permane il requisito della fisica idoneità, con il passare degli anni, il rendimento generalmente diminuisce e l'adempimento dei servizi d'istituto comporta sempre maggiori disagi che vengono affrontati solo in vista di poter liquidare il massimo della pensione. Per garantire l'efficienza dei servizi e per venire incontro alle giuste aspirazioni del personale, è opportuno adottare criteri maggiormente rispondenti alle esigenze di funzionalità e di rinnovamento dei quadri per modo che al più frequente ricambio del personale corrisponda un adeguato trattamento di quiescenza, all'atto del collocamento in congedo, integrando così l'indispensabile tutela economica del personale in servizio, affinché le forze di polizia possano assolvere in una migliore posizione la loro funzione essenziale di garantire la difesa interna, la sicurezza, la pace nello Stato e la libertà dei cittadini.

Ciò stante, è stato predisposto l'unito disegno di legge, in base al quale:

1) sono unificati per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i ruoli organici dei vicebrigadieri e brigadieri; per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per il Corpo degli agenti di custodia viene contemporaneamente disposta la separazione in due distinti ruoli dell'attuale ruolo unico dei primi due gradi di maresciallo;

2) sono unificate per tutti i corpi le norme di avanzamento da maresciallo d'al-

loggio ordinario a maresciallo capo dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti e da vicebrigadiere a brigadiere;

3) sono elevati i coefficienti relativi al trattamento economico base dei militari di truppa;

4) è previsto per il personale impiegato nei servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede l'adeguamento dell'attuale indennità giornaliera corrisposta per i servizi stessi;

5) è stabilito che il diritto al massimo della pensione si consegue con 30 anni di servizio utile.

Il provvedimento reca, inoltre, norme particolari per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con le quali è prevista la istituzione del ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe carica speciale e sono fissati i criteri per la selezione degli elementi da adibire ad incarichi di responsabilità presso i vari comandi, di cui in questi ultimi tempi si è resa necessaria la costituzione nel processo di organizzazione dei servizi.

Premessa l'esposizione dei punti fondamentali del provvedimento, se ne illustrano ora gli articoli e gli elementi innovatori e di maggiore rilevanza:

*Modifiche agli organici ed alle norme di avanzamento*

*Artt. 1 e 2.* — Ferma restando la forza complessiva, i nuovi organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco vengono stabiliti secondo le tabelle allegate alla legge.

Essi prevedono, per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la unificazione dei ruoli dei vicebrigadieri e brigadieri. Alla cennata unificazione è collegata per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per il Corpo degli agenti di custodia la contemporanea separazione dell'attuale ruolo unico dei marescialli dei primi due gradi.

Con l'articolo 2, in relazione alla uniforme impostazione degli organici, vengono dettate le necessarie norme anche per regolare, sempre in modo uniforme, il sistema di avanzamento.

Il provvedimento è giustificato dalla necessità di snellire l'avanzamento dei sottufficiali e, nel pieno rispetto del principio della corrispondenza ai singoli gradi delle specifiche funzioni, viene incontro alle aspirazioni del personale, il quale, data la rigida struttura degli ordinamenti militari, non ha potuto fruire delle promozioni in soprannumero, secondo i criteri adottati per gli impiegati civili dello Stato.

Assicurando al personale un più rapido accesso al grado di brigadiere, con evidenti vantaggi morali ed economici che sono fattori determinanti agli effetti del rendimento in servizio, viene ad essere soddisfatta anche l'esigenza di maggiore funzionalità dei Corpi di polizia.

#### *Revisione dei coefficienti di stipendio dei militari di truppa*

*Art. 3.* — Dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i militari di truppa sono previsti i coefficienti 131 e 128.

Nella scala economica essi sono così posti al di sotto degli inservienti (coefficiente 142 - grado iniziale delle carriere ausiliarie) e degli operai comuni e operaie (coefficiente 151 e 139) il che è causa di malcontento, se solo si consideri che trattasi di dipendenti i quali, per l'importanza dei compiti ad essi demandati, si presentano ai cittadini come simbolo della autorità dello Stato.

Il raffronto del trattamento economico delle varie categorie di personale civile e militare dello Stato pone, inoltre, in evidenza che, mentre i militari di truppa restano sempre al di sotto del trattamento economico previsto per il grado iniziale di sottufficiale, tutte le altre categorie di personale, in relazione alla progressione in carriera, vengono invece a trovarsi, per effetto della attribuzione di maggiori coefficienti di stipendio, sullo stesso piano del personale appartenente a categorie superiori; il problema della revisione

dei coefficienti di stipendio del personale di cui trattasi non può quindi essere più a lungo rinviato.

Al riguardo è sembrato equo accogliere il principio della equiparazione dei militari di truppa al personale ausiliario delle Amministrazioni statali, seguendo in sostanza lo stesso criterio già adottato per i sottufficiali equiparati con la legge n. 353 del 1959 agli impiegati civili delle carriere esecutive.

È stata pertanto stabilita l'attribuzione dei seguenti coefficienti: 138 per il carabiniere ausiliario, 146 per il personale in ferma, 150 per il personale in rafferma, 155 per il personale in servizio continuativo e 173 per gli appuntati.

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo in esame sono dirette a favore di particolari categorie di personale: le guardie di pubblica sicurezza mantenute in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 e successive modificazioni, le guardie di pubblica sicurezza, i finanziari e le guardie forestali provenienti dai Corpi di polizia della Venezia Giulia inquadrati nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ed i vigili del fuoco permanenti provenienti dai volontari in servizio continuativo e temporaneo.

Per ragioni di equità si è stabilito di attribuire anche ai suddetti dipendenti i coefficienti 150 e 155 previsti rispettivamente per i pari grado in rafferma ed in servizio continuativo al compimento nel Corpo di appartenenza dell'anzianità di tre e nove anni di servizio. Per la determinazione dell'anzianità viene seguito il criterio di prevedere anche il computo del servizio reso prima di conseguire la stabilizzazione in servizio e l'inquadramento nel ruolo.

*Art. 4.* — La norma è diretta a soddisfare l'esigenza di evitare che i dipendenti i quali conseguono la nomina a vicebrigadiere subiscano un danno economico. In aderenza ai principi generali vigenti in materia di pubblico impiego, esso prevede infatti, nella considerata ipotesi, l'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751, con cui furono estese al personale militare le disposizioni

contenute nell'articolo 202 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo le quali, in caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione, agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale utile a pensione pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo.

*Adeguamento del trattamento economico per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede*

*Art. 5.* — Per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede è attualmente prevista la corresponsione di due indennità: l'indennità giornaliera di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, e l'indennità di marcia disciplinata dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 770.

La prima indennità è connessa all'espletamento dei servizi che non comportano il pernottamento e le sue misure variano da lire 3 per gli allievi carabinieri ed allievi guardie di pubblica sicurezza a lire 8 per i marescialli e possono nel massimo raggiungere lire 20 e lire 50 per i servizi svolti fuori sede.

L'indennità di marcia è invece dovuta al personale che pernotti fuori della ordinaria sede di servizio; le sue misure, corrispondenti a determinate aliquote dell'indennità di missione di cui al decreto-legge 13 gennaio 1947, n. 7, sono ad un livello talmente basso che non può essere considerato adeguato ai disagi che comportano i servizi collettivi di ordine pubblico espletati fuori sede.

Si è pertanto stabilito di elevare la indennità giornaliera a livelli maggiormente congrui in maniera da poter consentire al personale allorquando è impiegato in detti servizi di provvedere alle proprie esigenze.

L'indennità è opportunamente diversificata a seconda che si tratti di celibi o di coniugati per l'ovvia ragione che il disagio cui va incontro il personale coniugato è certamente maggiore.

L'indennità non compete inoltre per i servizi di durata inferiore alle sei ore ed è ri-

dotta del 30 per cento allorquando i servizi stessi non comportino il pernottamento fuori dell'ordinaria sede di servizio.

*Concessione del diritto al massimo della pensione al compimento del 30° anno di servizio*

*Art. 6.* — Il modesto trattamento di pensione tiene il personale, in particolare quello dei gradi più bassi, in uno stato di disagio economico e morale che si è aggravato a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Anteriormente a tale disposizione, gli appartenenti ai Corpi di polizia fruivano infatti del beneficio del conseguimento del massimo della pensione al compimento del 25° anno di servizio. Tale disciplina è stata radicalmente modificata col decreto del Presidente della Repubblica n. 20 che, in conformità ai criteri vigenti per il personale civile dello Stato, abrogando il precedente collaudato sistema, ha affermato il nuovo principio che anche il personale militare consegue il diritto al massimo della pensione al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.

Conseguentemente il personale che si era avvalso delle precedenti più favorevoli disposizioni ha perduto il diritto al massimo della pensione e viene ora a percepire un trattamento di quiescenza di importo inferiore a quello attribuito ai pari grado collocati a riposo per raggiunti limiti di età dopo l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, i quali, oltre tutto, hanno beneficiato, agli effetti economici, di una maggiore permanenza in servizio.

Le nuove norme hanno avuto ripercussioni negative anche sulla efficienza del servizio, poichè non favoriscono l'esodo volontario del personale il quale spesso, anche se non in grado, a causa dell'età, di affrontare i disagi del servizio, chiede di essere trattenuto al fine di poter raggiungere la pensione più elevata possibile; rallentando il processo del ricambio del personale, è venuta così meno la possibilità di disporre di una maggiore aliquota di dipendenti celibi e di giovane età, molto utili per l'espletamento dei servizi di polizia.

Si è pertanto ritenuto di stabilire, in deroga al cennato principio, che il personale di cui trattasi consegue il massimo della pensione dopo 30 anni di servizio utile indipendentemente dai limiti di età per il collocamento in congedo.

La norma in esame, pur senza ripristinare integralmente le precedenti più favorevoli disposizioni, viene a soddisfare una aspirazione vivamente sentita dal personale e la sua attuazione varrà anche a favorire il rinnovamento dei quadri dei Corpi di polizia dei quali verrà in tal modo ad essere aumentata la efficienza.

Opportunamente, con la disposizione di cui all'ultimo comma viene salvaguardata la posizione dei carabinieri e finanziari i quali, in relazione ai bassi limiti di età per il loro collocamento in congedo, potranno egualmente conseguire il massimo della pensione prima del 30° anno di servizio.

*Istituzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza della qualifica di maresciallo di 1ª classe carica speciale*

*Artt. da 7 a 12.* — La riorganizzazione ed il perfezionamento dei servizi demandati al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza hanno reso necessaria la istituzione di nuovi comandi per cui occorre disporre di elementi qualificati in grado di poter assolvere funzioni di maggiore responsabilità e di collaborare validamente con gli ufficiali nella complessa e multiforme azione del governo disciplinare, dell'amministrazione e dell'istruzione e dell'inquadramento del personale.

Per sopperire a tale esigenza è sembrato opportuno prevedere l'istituzione di un apposito ruolo di marescialli di 1ª classe carica speciale, ruolo già esistente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.

Detto ruolo è stabilito in 200 unità ed è compreso nell'organico dei marescialli di 1ª classe.

I marescialli di 1ª classe carica speciale sono preposti ai seguenti uffici: comandanti di sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le Scuole di polizia, capi scrivani presso l'Ispettorato del Corpo, le

Circoscrizioni territoriali, gli Ispettorati di zona, i comandi di raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale. Essi possono essere altresì impiegati in altri incarichi di particolare rilievo.

In conformità a quanto avviene per l'Arma dei carabinieri, la qualifica è conferita a seguito di esito favorevole di apposito esame di idoneità.

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e lo svolgimento del concorso stesso sono stabiliti dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

All'articolo 12, sono previsti i casi di revoca del conferimento della qualifica per i sottufficiali che diano luogo a rilievi in linea disciplinare ovvero si rivelino incapaci a disimpegnare le mansioni ad essi affidate.

*Disposizioni transitorie e finali.*

*Art. 13.* — La norma mira a salvaguardare le legittime aspettative di carriera dei marescialli d'alloggio ordinari dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, i quali, a seguito della separazione dell'attuale ruolo unico dei primi due gradi di maresciallo, verrebbero a subire un notevole ed ingiusto ritardo di carriera.

Per essi si è quindi prevista la possibilità della promozione al grado superiore anche in soprannumero al compimento della prescritta anzianità.

La stessa disposizione, per ragioni di equità, è estesa ai brigadieri i quali conseguano la promozione a maresciallo entro cinque anni di entrata in vigore della legge. In difetto di tale disposizione si avrebbe l'iniqua conseguenza che detti sottufficiali dopo aver atteso lungo tempo per acquisire il grado di maresciallo d'alloggio ordinario e corrispondente sarebbero costretti ad una ulteriore lunga attesa prima di poter conseguire lo avanzamento al grado superiore.

*Art. 14.* — La disposizione è aderente a quella dell'articolo 4 con il quale è stata stabilita la eventuale concessione, in caso di passaggio dalla carriera dei militari di truppa a quella dei sottufficiali, dell'assegno per-

sonale e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico goduto prima della promozione a vicebrigadiere e quello corrispondente al nuovo grado.

Lo stesso beneficio viene esteso ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della legge rivestono il grado di vicebrigadiere per evitare che il loro trattamento economico risulti inferiore a quello dei pari grado promossi dopo la data suddetta.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale eventualmente spettante si è naturalmente stabilito che dovrà farsi riferimento al trattamento economico che sarebbe spettato nel grado di provenienza secondo l'articolo 3.

*Art. 15.* — Stabilisce l'estensione delle disposizioni relative al miglioramento del trattamento di quiescenza a favore del personale già collocato in congedo e dei loro familiari.

*Art. 16.* — Per contenere l'onere derivante dalla concessione del diritto al conseguimento della pensione massima a 30 anni, si è ritenuto di dover prevedere che i miglioramenti, derivanti dalla liquidazione e riliquidazione della pensione secondo i più favorevoli criteri, saranno concessi in tre esercizi finanziari a partire dal 1° luglio 1963.

*Artt. 17 e 18.* — Con detti articoli viene rispettivamente stabilita la decorrenza al 1° gennaio 1964 dei miglioramenti economici derivanti dal provvedimento salvo quanto disposto dall'articolo 16 e la copertura del relativo onere.

Il disegno di legge proposto riveste per il personale interessato un alto valore morale.

L'onere che esso comporta sarà largamente ripagato dalla maggiore efficienza delle forze dell'ordine e dal maggiore slancio dei loro uomini che meritano il doveroso riconoscimento della Nazione per i sacrifici compiuti per garantire la civile convivenza.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****NORME COMUNI AL PERSONALE  
DI TUTTI I CORPI DI POLIZIA****Art. 1.**

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e delle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti in conformità alle tabelle A), B), C) e D) allegate alla presente legge.

**Art. 2.**

Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, è conferito, nei limiti delle vacanze di organico, ai sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente, che abbiano compiuto almeno due anni di anzianità di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento dell'Arma o del Corpo di appartenenza.

Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di brigadiere è conferito ai vicebrigadieri, che abbiano due anni di anzianità di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme di avanzamento dell'Arma o Corpo di appartenenza.

**Art. 3.**

Ai militari di truppa in appresso indicati dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie



di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato è attribuita la paga corrispondente ai seguenti coefficienti di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

appuntato e gradi corrispondenti	173
carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti e vigile permanente con almeno nove anni di servizio . . . . .	155
carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianità di servizio da tre anni a nove anni . . . . .	150
carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio . . . . .	146
carabiniere ausiliario . . . . .	138

Alle guardie di pubblica sicurezza mantenute in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, che abbiano compiuto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tre anni e nove anni di servizio, ivi compreso quello reso anteriormente alla stabilizzazione, è attribuito rispettivamente il coefficiente 150 e 155.

La disposizione di cui al secondo comma si applica alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie forestali già appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia al compimento della anzianità di tre anni e nove anni di servizio, per la cui determinazione è computato anche il servizio prestato nei Corpi suddetti anteriormente all'inquadramento nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Per i vigili permanenti provenienti dai volontari in servizio continuativo o temporaneo, agli effetti della determinazione dell'anzianità di cui al primo comma, è computabile anche il periodo di tempo trascorso nelle anzidette posizioni prima della nomina in ruolo.

## Art. 4.

In caso di passaggio alla carriera di sottufficiale, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed alle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

## Art. 5.

L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure:

	personale frunte di aggiunta di famiglia	personale non frunte di aggiunta di famiglia
maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo d'allog- gio e gradi corrispon- denti . . . . .	2.000	1.200
brigadiere e vicebriga- diere . . . . .	1.800	1.000
appuntato, carabiniere e gradi corrispon- denti . . . . .	1.400	800
allievo carabiniere e gradi corrispondenti	—	300

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di marcia, non è dovuta per i servizi di durata inferiore alle 6 ore ed è ridotta del 30 per cento per i servizi che non comportino pernottamento fuori sede.

## Art. 6.

I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonchè i sottufficiali ed i militari di

truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.

La pensione è liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga o delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento.

Nei riguardi dei carabinieri e finanziari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734.

#### Art. 7.

Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è istituita la qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale.

Il ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe carica speciale è stabilito in 200 unità ed è compreso nell'organico dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe.

I marescialli di 1<sup>a</sup> classe carica speciale sono impiegati quali: comandanti di sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le scuole di polizia, capi scrivani presso l'ispettorato del Corpo, le circoscrizioni territoriali, gli ispettorati di zona, i comandi di raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale; o sono destinati ad altri incarichi di particolare rilievo.

#### Art. 8.

La qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale è conferita ai marescialli di 1<sup>a</sup> classe iscritti in apposito ruolo a seguito di esito favorevole di un esame di idoneità.

Possono partecipare all'esame i marescialli di 1<sup>a</sup> classe che abbiano un anno di grado

e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dei seguenti altri requisiti:

non aver superato il 50° anno di età;  
aver conseguito classifica di ottimo nell'ultimo quadriennio;

non aver riportato punizione di rigore o altra più grave nei due anni precedenti la data del bando che indice l'esame.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame è demandato alla Commissione di avanzamento per i sottufficiali.

#### Art. 9.

L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di cultura professionale ed in un esperimento della durata di un mese presso uno dei comandi od uffici di cui all'articolo 7.

Sono ammessi all'esperimento i marescialli di 1ª classe che superano la prova scritta con una votazione non inferiore a 30/50.

#### Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami e la composizione della Commissione giudicatrice si osservano le norme previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 460.

Il giudizio sull'esito dell'esperimento viene espresso, sulla base dei rapporti dei comandi competenti, dalla Commissione di avanzamento dei sottufficiali mediante l'attribuzione di un punteggio fino a 50/50.

L'esperimento s'intende superato con la votazione di almeno 30/50.

La graduatoria finale degli idonei viene formata dalla Commissione di cui al secondo comma, sommando il voto conseguito nella prova scritta a quello conseguito nell'esperimento.

#### Art. 11.

Gli idonei sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo di cui all'articolo 7.

La qualifica di maresciallo di 1ª classe carica speciale è conferita con decreto ministeriale.

## Art. 12.

Il conferimento della qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale può essere revocato per motivi disciplinari ovvero per inettitudine a disimpegnare le mansioni connesse alla qualifica stessa.

La revoca è disposta con decreto ministeriale, previa deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali su proposta del comandante di Corpo e, per i sottufficiali addetti ai raggruppamenti, in base a rapporto del questore.

Il sottufficiale esonerato dalla carica speciale è cancellato dal ruolo di cui all'articolo 7 e non può esservi più iscritto.

## CAPO III.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 13.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di maresciallo di alloggio ordinario, o corrispondente, e i sottufficiali dell'Arma e dei Corpi predetti che conseguiranno il grado stesso entro cinque anni dalla data summenzionata, possono conseguire la promozione al grado superiore al compimento della prescritta anzianità anche in soprannumero.

In corrispondenza delle eccedenze organiche risultanti nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, dall'attuazione degli organici stabiliti dalle annesse tabelle A), B) e C) e dall'applicazione del comma precedente saranno lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico del grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente.

All'assorbimento delle suddette eccedenze si farà luogo utilizzando un terzo delle vacanze che si verificheranno nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, successivamente alla scadenza dell'efficacia delle disposizioni del primo comma.

**Art. 14.**

Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di vicebrigadiere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751, ai fini dell'eventuale attribuzione, nell'attuale posizione, dell'assegno personale utile a pensione, previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pari alla differenza fra lo stipendio in atto percepito e quello che sarebbe spettato nel grado di provenienza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

**Art. 15.**

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a favore del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e dei rispettivi familiari.

**Art. 16.**

I miglioramenti sul trattamento di quiescenza derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 saranno concessi progressivamente in tre esercizi finanziari successivi, in ragione di un terzo per anno, a partire dal 1° luglio 1963.

**Art. 17.**

Salvo quanto disposto dall'articolo 16, i miglioramenti economici derivanti dalla presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1964.

**Art. 18.**

Alla copertura dell'onere di lire 12 miliardi 131.368.220 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario

1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

**ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Marescialli d'alloggio maggiori . . . . .	n.	2.706 (1)
Marescialli d'alloggio capi . . . . .	»	2.000
Marescialli d'alloggio ordinari . . . . .	»	2.357
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	»	9.237
Appuntati . . . . .	»	7.836
Carabinieri scelti e carabinieri . . . . .	»	45.951
Allievi carabinieri . . . . .	»	3.151
<b>TOTALE . . . . .</b>		<b>n. 73.238</b>

(1) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

TABELLA B

**ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA  
DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA**

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	n.	2.148 (1)
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	1.612
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	1.884
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	»	8.681
Appuntati . . . . .	»	7.933
Guardie scelte, guardie ed allievi guardie . . . . .	»	53.192 (2)
<b>TOTALE . . . . .</b>		<b>n. 75.450</b>

(1) Nell'organico dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe è compreso il ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe cariche speciali stabilite in 200 unità.

(2) Il contingente delle guardie scelte non può superare le 10.000 unità.

TABELLA C

**ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA  
DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA**

Marescialli maggiori . . . . .	n.	110
Marescialli capi . . . . .	»	152
Marescialli ordinari . . . . .	»	175
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	»	1.050
Appuntati . . . . .	»	2.850
Guardie . . . . .	»	8.550
<b>TOTALE . . . . .</b>		<b>n. 12.887</b>



## TABELLA D

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, DEI VIGILI SCELTI E DEI VIGILI  
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	n.	60
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	120
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	200
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	»	1.800
Vigili scelti . . . . .	»	1.360
Vigili ed allievi vigili . . . . .	»	4.460
		<hr/>
TOTALE . . . . .	n.	8.000